

Segretario di seggio

Per **Segretario di seggio** si intende il Segretario dell'Ufficio Elettorale di Sezione, che si insedia in occasione di ogni tornata elettorale o referendaria.

Nomina

La nomina dei Segretari di seggio è effettuata dal Presidente di seggio prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, come previsto dall'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53

Il Segretario di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Requisiti

Per poter svolgere l'attività di Segretario di seggio, gli elettori devono:

- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Cause di incompatibilità

Sono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di Segretario di seggio elettorale:

- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Competenze

Il Segretario di seggio:

- compila tutti gli esemplari dei verbali delle operazioni elettorali del seggio
- assiste il Presidente di seggio nell'esercizio delle sue funzioni
- assiste alla redazione delle tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali
- confeziona i plichi contenenti i verbali stessi o le liste della votazione.

Onorario

Al Segretario di seggio spetta un onorario in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno. Tale onorario non costituisce reddito e, dunque, non va indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente.